



N. 32.

Legge che fissa le tasse per la concessione e la rinnovazione delle patenti per l'esercizio di industrie e commerci. (1)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 aprile 1949.

Art. 1.

Le tasse stabilite dall'art. 11 della legge 8 marzo 1927, n. 5, modificata con leggi 6 luglio 1945, n. 43, e 7 luglio 1947, n. 31, per la concessione e la rinnovazione delle patenti per l'esercizio di industrie e commerci, escluse quelle delle società iscritte nel pubblico registro, sono fissate come segue:

Esercenti industrie TassaTassa

o commercidi concessione di rinnovazione

1. categoria L. 12.000 L. 10.000

2. " " 10.000 " 8.000

3. " " 8.000 " 6.000

4. " " 6.000 " 4.000

5. " " 4.000 " 3.000

6. " " 2.500 " 1.600

7. " " 1.500 " 1.000

Spacciatori al minuto

di bevande alcoliche

superiori al 21. Grado

1. categoria " 3.000 " 2.000

2. " " 2.500 " 1.500

Art. 2.

La categoria di ogni singolo industriale o commerciante verrà stabilita da apposita ed insindacabile commissione nominata dal Consiglio Grande e Generale.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Restano ferme le tasse per le patenti già concesse.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 Maggio 1949 (1648 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Ferruccio Martelli - Primo Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata in data 19 maggio 1949.